

italiadecide

L'Italia e il valore della reputazione: la giustizia civile *Milano 20 gennaio 2017*

schema intervento Elena Riva Crugnola

ringrazio *italiadecide* per l'invito a questa occasione di confronto sulla "reputazione" della giustizia civile e in particolare delle Sezioni specializzate in materia di impresa

i dati illustrati nella ricerca indicano un funzionamento delle sezioni specializzate in materia di impresa soddisfacente in termini di **durata media dei procedimenti**, vale a dire, ad un primo approccio ¹, in termini di **efficienza** di queste articolazioni giudiziarie

questo risultato va poi posto in correlazione alla peculiarità dei **procedimenti** affidati alle **SSI**, denotati da un grado di complessità "media" particolarmente elevato e dalla assenza di controversie seriali, cosicché la durata soddisfacente di tali procedimenti può essere maggiormente apprezzata in quanto **durata soddisfacente di procedimenti complessi**

questo grado di complessità penso sia noto a tutti data anche la risonanza mediatica di numerose vicende giudiziarie, faccio qui solo qualche esempio dei casi più rilevanti, sia di procedimenti contenziosi in senso stretto sia di procedimenti cautelari relativi alla materia societaria, della quale si occupa in particolare la SSI "B" del tribunale di milano, da me presieduta

posso così citare, ad esempio:

- le controversie recentemente definite con sentenza dalla sezione relative alla vicende della SPA SNIA, articolatesi in domande risarcitorie svolte sia dal FALLIMENTO sia da vari MINISTERI nei confronti di amministratori e sindaci nonché della società scissa SORIN SPA, la cui fusione internazionale è stata poi oggetto di specifica opposizione contenziosa introdotta nel 2015 (dopo lo svolgimento anche del relativo procedimento cautelare di

¹ Faccio riferimento a un primo approccio in quanto, in realtà, se con il termine efficienza si indica "il rapporto tra produzione e quantità di fattori produttivi utilizzati" il dato della durata dei procedimenti, come indicatore di una "produzione" adeguata, dovrebbe essere comparato specificatamente con quello delle risorse di organico in gioco.

autorizzazione alla fusione in pendenza di opposizione), opposizione anch'essa già definita con sentenza dalla sezione

- le controversie introdotte presso la sezione nel 2016 relative alle vicende di ILVA SPA, che si articolano sia in domande risarcitorie svolte dal FALLIMENTO sia in domande indennitarie/risarcitorie per € 254milioni svolte dalla azionista di minoranza VALBRUNA NEDERLAND BV nei confronti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, fondate sulla pretesa valenza espropriativa della partecipazione sociale del “commissariamento” della spa disposto dal dl n.61/2013 (in quest'ultima causa la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni è già stata indicata dal g.i. per il 30.1.2018)
- la controversia anch'essa introdotta nel 2016 relativa ai rapporti tra MEDIASET SPA e VIVENDI SA e tuttora pendente presso la sezione
- da ultimo, il procedimento cautelare relativo alla inibitoria della riunione dell'assemblea dei soci della BANCA POPOLARE DI SONDRIO fissata per il 17.12.2016 in dipendenza della rimessione alla Corte costituzionale da parte del Consiglio di Stato della normativa recante obbligo di trasformazione della società cooperativa in spa, inibitoria disposta dalla sezione con decreto *inaudita altera parte* del 16.12.2016 e poi confermata con provvedimento in contraddittorio del 10.1.2017

quanto alla **efficacia** dei risultati, in termini di **qualità** dei provvedimenti delle SSI, non dispongo di dati statistici specifici relativi ai tassi di impugnazione e all'esito delle stesse, ma posso sottolineare l'**alta incidenza, per la SSI da me presieduta, dei procedimenti contenziosi “definiti in altro modo”, vale a dire non con sentenza**, categoria nella quale sono ricompresi, oltre ai procedimenti abbandonati dalle parti dopo la iscrizione a ruolo ma prima dell'inizio della trattazione ², tutti i procedimenti abbandonati dalle parti a seguito di accordi conciliativi raggiunti all'esito di specifica trattazione da parte del giudice istruttore ³

questa alta incidenza è a mio parere indicativa di una **specificità qualità della trattazione** della causa da parte del giudice istruttore che consente alle parti di pervenire ad una soluzione concordata e anticipata della controversia, con ovvi

² la rilevanza numerica di questo gruppo di procedimenti contenziosi “definiti in altro modo” non è rilevabile statisticamente dai dati a mia disposizione ma, per quanto risulta dalla mia esperienza personale, è molto bassa.

³ secondo i dati forniti dal CSM per la redazione del programma di gestione per l'anno 2017, i procedimenti contenziosi “definiti in altro modo” dalla SSI B milanese sono stati 383 nel periodo 1.7.2015/30.6.2016, quelli definiti con sentenza 288 nello stesso periodo.

riflessi positivi sulla durata degli altri procedimenti pendenti sul ruolo, i cui tempi decisori diminuiscono

per la SSI milanese “societaria”⁴ viene specificatamente in gioco una prassi di **trattazione concentrata e dialogante**, volta alla formazione progressiva della decisione e, più ampiamente, alla individuazione della modalità di definizione più adatta alla singola controversia, prassi che si realizza attraverso:

- fissazione di udienze con tempi riservati per la **trattazione orale di ciascuna causa**
- **studio della causa da parte del giudice fin dalla sua prima fase, studio reso possibile dalla presenza di tirocinanti che predispongono apposite “schede del processo” che tengono conto degli orientamenti di sezione**
- formulazione di rilievi d'ufficio e adozione di decisioni sulla provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti alla **prima udienza**
- **indicazione alle parti dei punti nodali della controversia, degli orientamenti di sezione e di soluzioni conciliative**
- mediazioni delegate disposte previa analisi dei c.d. indici di mediabilità
- **decisioni istruttorie centrate su una valutazione ragionata del carattere dirimente o meno delle prove richieste in relazione agli orientamenti di sezione**
- quesiti al ctu altrettanto ragionati e mirati
- concentrazione in unica udienza degli adempimenti istruttori
- utilizzo del calendario del processo
- **motivazioni dei provvedimenti fondate sul richiamo ai precedenti di sezione e redatte secondo lo schema “per punti”**

indubbiamente questa **prassi di trattazione** è favorita dal **fattore organizzativo della specializzazione**, che in particolare consente l’elaborazione di **orientamenti di sezione**, il ricorso ai quali, oltre a semplificare lo studio delle controversie e la motivazione delle sentenze, rende “ragionevole” l’utilizzo degli strumenti del tentativo di conciliazione, della proposta di conciliazione e della mediazione demandata

questi **orientamenti** per la SSI B milanese come per varie altre SSI sono poi oggi **direttamente conoscibili per il foro** tramite il sito “aperto” www.giurisprudenzadelleimprese.it, ove vengono pubblicati e massimati tutti i provvedimenti redatti telematicamente dalle SSI aderenti

⁴ ma, ritengo, anche per le altre sezioni del tribunale di milano, tutte “specializzate” per materia tabellarmente, e i cui dati complessivi depongono nello stesso senso, in particolare così essendo ripartita la definizione dei procedimenti contenziosi presso l’intero tribunale secondo gli ultimi dati in mio possesso:

2014: sentenza 19.213, altro modo 19.713

2015: sentenza 18.332, altro modo 18.934

I trim. 2016: sentenza 5.049, altro modo 5234

sia la prassi di trattazione di cui ho detto sia la conoscibilità dei precedenti mirano poi all'ulteriore risultato della **prevedibilità delle decisioni**, altro indicatore rilevante, a mio parere, della **qualità** della giustizia civile e quindi della sua **efficacia**

se, dunque, l'esperienza delle SSI può essere ritenuta fin qui connotata da efficienza e da efficacia, **quali i possibili sviluppi di questa esperienza in termini di evoluzione normativa della disciplina delle SSI e in termini di giustizia civile nel suo insieme?**

sotto il primo profilo:

sono convinta che sia da **evitare ogni intervento normativo** che per così dire **“diluisca” la specializzazione propria delle SSI**, attenuandone la positiva valenza organizzativa

in questo senso richiamo le **perplessità** del collega MARANGONI sull'**ampliamento di “competenza” delle SSI in ordine ad appalti pubblici e class actions** e aggiungo che anche la prospettata **competenza penale delle SSI** per i reati societari non pare funzionale a una specializzazione “concentrata”, in particolare comportando una dispersione di risorse specializzate nella utilizzazione di un rito, quello penale, del tutto differente da quello civile e caratterizzato da questioni interpretative stratificate e indipendenti dalla materia trattata

sottolineo ancora che alla presenza di **distretti nei quali i flussi di procedimenti di competenza delle SSI sono molto scarsi numericamente** potrebbe avviarsi non già, come prospettato nel materiale fornitoci, con un generale ampliamento delle materie attribuite alle SSI ma piuttosto con una ulteriore concentrazione di competenza territoriale, da disegnarsi sulla scorta dei dati statistici per distretto

valenza positiva potrebbe invece avere un **ampliamento** di “competenza” delle SSI relativo a materie direttamente connesse alla loro già esistente specializzazione, penso, per la parte “societaria”, alla materia della **intermediazione finanziaria**, rispetto alla quale entra in gioco la disciplina delle emittenti e in generale del T.U.F.

in questo senso va anche valutata **positivamente** la recente **riforma delle Camere di commercio** di cui al dlgs n.219/2016, che ha ridisegnato la figura del Conservatore del Registro delle imprese, introducendo un unico Conservatore per tutti gli Uffici del Registro delle imprese ricadenti nella circoscrizione territoriale di ciascun Tribunale delle imprese e, corrispondentemente, prevedendo che il **Giudice delegato alla vigilanza sul Registro delle imprese sia incardinato presso il Tribunale sede di SSI** e sia scelto tra i giudici addetti alla SSI

quanto alle **proposte di riforma in materia fallimentare**, che disegnano una **competenza delle SSI solo per le procedure concorsuali più rilevanti**, lascia invece perplessi lo “spezzettamento” di competenza che ne deriva in una materia connotata unitariamente per principi di fondo

sotto il secondo profilo:

mirando a trasportare nel “sistema giustizia civile” i fattori organizzativi positivi che caratterizzano l’esperienza delle SSI, posso solo qui accennare:

quanto agli interventi normativi e organizzativi in termini di risorse:

a un ridisegno della geografia giudiziaria nel quale ogni tribunale sia dotato di un organico effettivo che consenta la specializzazione delle sezioni civili

alla costituzione in ogni tribunale dell’ufficio del giudice dotato di collaboratori stabili e retribuiti

alla effettiva realizzazione di banche dati istituzionali che rendano conoscibile la giurisprudenza di ciascun tribunale

quanto agli interventi in sede di autogoverno:

alla adozione del criterio di specializzazione dei giudici civili quale criterio fondamentale nella redazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e alla verifica puntuale della sua attuazione

alla lettura dei dati statistici dei singoli uffici in termini di efficienza e di efficacia (e, quindi, tenendo conto degli indicatori specifici che ho sopra illustrato) e alla adozione -in sinergia con la Scuola superiore della Magistratura- di interventi di supporto formativo specifico per quegli uffici che risultino carenti

Elena Riva Crugnola